



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA, FATTO A CANBERRA IL 22 MAGGIO 2017

Art. x

Art. X.

1. Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente Accordo, i funzionari delle Parti possono riunirsi in base alle esigenze per discutere questioni comuni come ad esempio: (I) lo scambio di informazioni e di opinioni sulle politiche ed attività di scienza, ricerca e innovazione; (II) la revisione e discussione di Attività di Cooperazione e le realizzazioni nell'ambito del presente Accordo; e (III) fornire consulenza alle Parti per quanto riguarda l'attuazione del presente Accordo. 2. Le Parti possono reciprocamente determinare, mediante scambio di lettere, di istituire un Comitato Congiunto, per discutere le questioni descritti nell'Articolo X.1. Il Comitato Congiunto si riunirà in orari concordati tra le Parti. 3. Il Comitato Congiunto potrà decidere di sostenere Attività di Cooperazione e progetti di ricerca nell'ambito del presente Accordo, nei limiti dei fondi disponibili.

Versione in vigore dal 26 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 95
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-95-2021/art-x>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it